



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL "FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE" 2014-2020

FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - lett. e)

Frequently Asked Questions

in relazione all'Avviso "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)"

pubblicato in data 22 aprile 2016 a valere sul

Versione del 20 Luglio 2016

N.B. Tale documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.





Con le risposte che seguono si intende fornire un supporto immediato ai soggetti proponenti nel corso della fase di presentazione delle proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" adottato con Decreto del 22 aprile 2016 e pubblicato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).

1. Un ente/organismo di diritto privato (es. Associazione privata senza fini di lucro) può partecipare all'Avviso in qualità di Soggetto Associato o Partner?

Come indicato al punto 4.1 dell'Avviso "Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso, esclusivamente Enti Locali come definiti dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita". Pertanto un'Associazione privata non può presentare proposte progettuali né in qualità di Capofila né di Partner di un ente locale.

Un'associazione privata potrà essere individuata, previo espletamento di idonea procedura di selezione quale ente attuatore del progetto tramite affidamento per l'erogazione di determinati servizi di accoglienza. Il punto 4.3 dell'Avviso stabilisce che "Gli Enti Locali proponenti possono procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'affidamento dell'esecuzione di uno o più servizi specifici del progetto ad uno o più Enti Attuatori con pluriennale e consecutiva esperienza in relazione alle specificità del servizio affidato."

2. I soggetti proponenti per l'Avviso possono essere: Enti Locali (...) singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita. Con ciò si intende che può partecipare anche un "distretto di Comuni"? Quali sono le tipologie di "aggregazioni" tra Enti Locali (Comuni) che possono partecipare in qualità di soggetto proponente?

Gli enti locali hanno piena autonomia in merito alle modalità della loro collaborazione ai fini della presentazione di una proposta progettuale. Tali collaborazioni potranno essere formalizzate con i provvedimenti amministrativi ritenuti maggiormente opportuni.

Sono ammesse tutte le forme di collaborazione, di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti facenti parte del raggruppamento e/o del consorzio nei confronti dell'Autorità Responsabile.

In caso di progetto presentato in partenariato, deve essere individuato un "Capofila" che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto. Gli altri soggetti sono definiti "Partner".

3. Un'Associazione semplice di Enti Locali è eleggibile come unico soggetto proponente/partner. I suoi singoli associati possono aderire a più proposte progettuali (naturalmente non l'Associazione)?





Si. Un'associazione di Enti Locali può presentarsi in qualità di unico soggetto proponente.

Ad ogni modo, ciascun ente locale facente parte dell'Associazione non potrà presentare altre proposte progettuali nell'ambito del medesimo Avviso. Nel caso di presentazione di proposte plurime da parte del medesimo Soggetto Proponente verrà preso in considerazione solo la proposta pervenuta per prima in ordine cronologico, con automatica esclusione della/e successiva/e.

4. Deve essere necessariamente costituito un partenariato? Oppure è sufficiente che vi sia un soggetto proponente (ed ovviamente gli altri attori previsti dal bando, coinvolti mediante accordi, lettere di intenti ecc.) senza necessità di partner?

Non vi è l'obbligo di presentare la proposta progettuale in associazione/partenariato con altri enti.

5. Il soggetto capofila come procede alla scelta dei partner? È necessaria una procedura ad evidenza pubblica?

Possono presentare proposte progettuali a valere sull'Avviso in oggetto, solo Enti Locali in forma singola o associata, in qualità di Partner o Capofila. Non sono, pertanto, richieste particolari procedure di evidenza pubblica per la selezione dei partner.

Sono invece richieste procedure di affidamento conformi alla normativa vigente in materia per l'individuazione degli enti attuatori a cui affidare specifici servizi relativamente all'accoglienza dei MSNA.

6. L'esperienza pregressa richiesta al soggetto proponente è riferita solo all'esperienza con i MSNA o anche con l'immigrazione in generale?

Come previsto dal punto 5.1 della Griglia di Valutazione, l'esperienza da parte del Soggetto Proponente è da intendersi "nella realizzazione di progetti e servizi rivolti a MSNA". Lo stesso vale per l'esperienza pluriennale richiesta in capo all'ente attuatore, secondo quanto previsto al punto 5.2 della Griglia di Valutazione.

7. La procedura di selezione per l'individuazione dell'ente attuatore deve essere perentoriamente conclusa prima dell'invio della proposta progettuale?

Non è necessario che al momento di presentazione della proposta progettuale, l'ente attuatore sia già stato individuato. Ad ogni modo, la procedura di selezione dovrà risultare già avviata e il Soggetto Proponente dovrà allegare alla proposta la documentazione di gara attestante le caratteristiche e i requisiti del servizio oggetto del bando. Tali elementi saranno considerati ai fini della valutazione della proposta.





8. Le forme di confronto e di cooperazione tra il Comune proponente e ASL, Prefetture, Questure, Forze dell'ordine, centri di formazioni ecc. devono essere attestate mediante protocollo d'intesa allo scadere del bando o può bastare una dichiarazione che attesti l'obbligo in caso di finanziamento del progetto?

La presentazione di lettere di adesione/intenti o atti assimilabili comprovanti forme di confronto e collaborazione con enti terzi rappresenta un elemento premiante secondo i criteri di cui al punto 7. "Capacità di attivare reti d'intervento" della Griglia di Valutazione. Pertanto eventuali accordi potranno essere formalizzati successivamente all'ammissione al finanziamento ma non saranno considerati ai fini della valutazione della proposta progettuale.

9. Le strutture destinate all'accoglienza dei minori dovranno essere autorizzate e/o accreditate ai sensi della normativa nazionale e/o regionale di settore". Per i MSNA esistono deroghe utilizzabili e quali possono essere gli standard di riferimento sia strutturali che gestionali?

Gli Enti locali che presentano domanda di contributo devono allegare l'autorizzazione e/o l'accreditamento della struttura di accoglienza per i minori, come previsto dalla normativa regionale e nazionale di riferimento. In particolare, eventuali deroghe possono essere previste a livello Regionale se stabilite da specifico provvedimento della Regione, in ottemperanza a quanto stabilito dal DM 308/2001 di recepimento dell'art. 11 della legge 328/2000, per cui le Regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dallo stesso decreto.

10. Le autorizzazioni/accreditamenti delle strutture di accoglienza devono essere precedenti e, quindi, già esistenti al momento della presentazione della proposta progettuale o possono, invece, essere richiesti ed ottenuti successivamente all'eventuale approvazione della proposta progettuale?

Per quanto attiene l'autorizzazione/accreditamento della struttura di accoglienza si rimanda anche a quanto previsto dall'art. 8.2 dell'Avviso. Quest'ultimo indica, infatti, la documentazione da presentare in sede di proposta progettuale anche nell'eventualità che la struttura non sia stata ancora individuata o non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione/accreditamento dagli enti competenti.

In tali casi, pena la non ammissione al finanziamento, la documentazione comprovante l'autorizzazione dovrà essere trasmessa entro un termine perentorio che sarà indicato dall'Autorità Responsabile successivamente alla fase di valutazione delle proposte progettuali.





11. È possibile che l'ente locale proponente indichi più strutture autorizzate all'accoglienza rispetto al n. totale di posti offerti, per avere, al momento della presa in carico dei MSNA, una maggiore possibilità di scelta nell'assegnazione dei posti in relazione alla disponibilità e alle caratteristiche degli stessi.

Al fine di garantire l'efficacia delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo previste dai regolamenti del FAMI è indispensabile che i posti messi a disposizione siano chiaramente identificati e dedicati al progetto.

Pertanto già in sede di proposta progettuale dovranno essere chiaramente indicate le giornate di accoglienza per singola struttura.

12. Cosa si intende per capacità ricettiva e come deve essere determinata (punto 5.5. dell'Avviso)?

La capacità ricettiva del progetto si riferisce al totale dei posti destinati all'accoglienza previsti in ciascuna proposta progettuale. Il numero di posti *non deve essere inferiore a 6 né superiore a 70* in proporzione alla popolazione complessiva dell'ente locale proponente. In merito si forniscono le seguenti specifiche:

- <u>nel caso di proposta progettuale presentata in forma singola</u>: n° popolazione Comune Proponente + n° popolazione dei Comuni (aderenti) sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza
- nel caso di proposta progettuale presentata in forma associata: n° popolazione Comune Proponente + n° popolazione dei Comuni (aderenti) sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza + n° popolazione dei Comuni (Partner) solo laddove vi siano strutture situate nel proprio territorio.

Pertanto, in ciascuno dei suddetti casi, nel computo della capacità ricettiva deve essere considerata anche la popolazione dell'Ente proponente Capofila anche laddove non vi siano strutture situate nel territorio di riferimento.

13. Il numero dei MSNA che possono essere accolti presso un ente locale proponente, stabilito in base al n. della popolazione, va sommato al numero dei beneficiari non MSNA già accolti dal medesimo ente locale proponente, qualora quest'ultimo sia Capofila di un intervento di accoglienza a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche dell'Asilo?

Nella determinazione della capacità ricettiva, nel rispetto dei criteri di cui al punto 5.5 dell'Avviso, non devono essere considerati i posti finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche dell'Asilo.





14. A proposito di "collocamento in luogo sicuro del MSNA, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente". Se per le strutture vengono chiesti gli estremi dell'autorizzazione/accreditamento, nel caso di collocamento presso famiglie bisogna provvedere a fornire qualche tipo di forma di accreditamento? E' sufficiente spiegare nel documento descrittivo il sistema pubblico locale di selezione e affidamento delle famiglie accoglienti per MSNA?

L'affidamento familiare è disposto dal Comune in ragione del recepimento nei propri specifici regolamenti della normativa nazionale vigente in materia. Ciò comporta specifiche determinazioni, procedure e atti di competenza dell'amministrazione comunale e dei suoi servizi sociali, inclusa la selezione e individuazione delle famiglie affidatarie. Pertanto l'ente locale proponente dovrà fornire puntuale e dettagliato riscontro di tale impianto. Si ritiene utile rinviare alle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali realizzate in collaborazione con il Coordinamento nazionale servizi affido, Dipartimento per le politiche della famiglia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, UPI, ANCI e Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

15. Nel caso in cui la proposta progettuale preveda l'accoglienza anche presso famiglie affidatarie, qual è il modo più corretto per calcolare la capacità ricettiva del progetto considerato che le suddette famiglie sono dislocate in diversi Comuni del territorio circostante?

Gli affidamenti familiari non possono essere ricondotti nel computo della capacità ricettiva, in quanto i MSNA potrebbero essere affidati alle famiglie in via temporanea e/o parziale, continuando a gravare (anche se solo parzialmente) sulla struttura di riferimento. Pertanto, nell'ambito della proposta progettuale devono essere individuate le strutture sufficienti ad accogliere giornalmente il numero di MSNA indicato dal Soggetto Proponente, nel rispetto dei criteri di cui al punto 5.5. dell'Avviso.

16. L'importo del cofinanziamento da parte dell'Ente Locale sul costo complessivo del progetto non è determinabile, mancando nell'avviso l'indicazione della data di inizio attività per poter calcolare correttamente il periodo di riferimento.

La data di avvio delle attività progettuali deve essere individuata da ciascun soggetto proponente, in relazione alle effettive possibilità. In considerazione della data di scadenza dell'Avviso fissata all'8 settembre 2016, si suggerisce di fissare la data di avvio delle attività progettuali non prima del mese di dicembre 2016. Si ricorda inoltre che le attività di accoglienza dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2018.





17. Cosa si intende per cofinanziamento fisso pari al 50% e cofinanziamento nazionale pari al 45%

Il costo totale del progetto si compone di tre quote: comunitaria, nazionale e privata (del soggetto proponente). Il contributo comunitario è fissato al 50% nel Programma Nazionale FAMI approvato dalla Commissione Europea e non può subire variazioni. La restante quota parte (50%) è quindi costituita da un contributo del soggetto proponente obbligatorio e pari ad almeno il 5% e da un contributo nazionale massimo pari al 45%.

Pertanto, un contributo privato superiore al 5% (che sarà considerato elemento premiante in sede di valutazione da parte dell'AR) contribuirà a ridurre proporzionalmente il contributo nazionale. Ad esempio: contributo privato pari al 10% comporterà un contributo nazionale pari al 40%.

18. Il cofinanziamento obbligatorio minimo del 5% da parte del Comune proponente può comprendere risorse umane o soltanto un contributo finanziario?

Il cofinanziamento da parte del Comune si configura come un contributo finanziario che sommato all'importo finanziato a valere sul FAMI, determina il costo totale di progetto.

Si precisa ad ogni buon fine che:

- le risorse umane del Comune coinvolte nel coordinamento e nella gestione amministrativa del progetto sono comprese nella quota dei costi indiretti riconosciuta forfettariamente secondo la percentuale dei costi diretti ammissibili;
- le figure professionali dipendenti del Comune più direttamente coinvolte nei servizi di accoglienza/integrazione (es. assistenti sociali) rappresentano dei costi reali, in quanto retribuite, e possono essere imputate a progetto.

Si ricorda, infine, che la struttura e le regole di rendicontazione del FAMI differiscono leggermente rispetto a quelle del FNPSA.

- 19. Il Budget di progetto è calcolato tenendo conto che l'importo massimo dell'accoglienza è pari a euro 45 pro-capite pro-die. A tale importo potrà essere sommato un importo pari al:
 - 20% pro-capite pro-die per servizi di integrazione;
 - 30% pro-capite pro-die nel caso di servizi aggiuntivi rivolti ai soggetti MSNA portatori di particolari fragilità.

Pertanto, supponendo che in un mese di 30 giorni il Comune ospiti 50 MSNA (non portatori di particolari fragilità) l'importo sarebbe pari a euro 54 pro-capite pro-die, per un totale di 81.000 euro (nel mese).

a) Questa sarebbe la somma che il Comune nel mese deve utilizzare per i costi diretti (costi del personale, viaggio e soggiorno, ecc.) è corretto? Nei costi diretti rientrano





anche tutte le attrezzature (libri ecc.) da fornire ai MSNA ad esempio per poter seguire lezioni scolastiche o corsi di italiano?

Rientrano, tra i costi diretti, tutte le spese afferenti e direttamente imputabili ai servizi di accoglienza e integrazione. Pertanto anche il personale e i viaggi destinati a detti servizi, nonché il materiale di cancelleria e/o attrezzature per l'erogazione dei corsi.

b) La somma così determinata costituirà la base per il calcolo dell'importo massimo da attribuire per i costi indiretti (4% del totale dei costi diretti) dell'Ente Locale e per i costi relativi agli auditors esterni. Pertanto, sempre seguendo l'esempio di cui sopra, nel mese potrebbero essere previsti 3.240 di costi indiretti. E' corretto?

Sì. È corretto.

c) È possibile avere alcuni esempi dei costi indiretti ammissibili?

I costi indiretti sono riconosciuti, in maniera forfettaria, fino ad un massimo del 4% dei costi diretti. Ciò significa che non è richiesta la rendicontazione (presentazione dei giustificativi di spesa) per le spese comprese in questa somma. Quest'ultima comprende i costi (personale, viaggi, materiali di consumo, utenze, etc.) legati al coordinamento e alla gestione amministrativa del progetto da parte dell'ente locale.

d) L'eventuale affidamento di servizi o forniture o il conferimento di almeno un incarico individuale esterno rientra tra i costi indiretti? Ed in questo caso l'esperto legale (per il quale deve essere obbligatoriamente prevista una voce di costo specifica per i suoi controlli) da chi viene scelto ed in che modo? Deve essere individuato in fase di presentazione delle proposte o successivamente (in caso di aggiudicazione del finanziamento)?

Si rimanda a quanto indicato nei punti precedenti. I servizi e le forniture nonché gli incarichi individuali riconducibili all'accoglienza e all'integrazione dei MSNA devono essere considerati costi diretti. L'esperto legale, se necessario, può essere individuato anche successivamente all'ammissione al finanziamento; deve essere selezionato dal Beneficiario Capofila o da un Partner di progetto.

e) Il cofinanziamento del 5% da parte del soggetto proponente (supponendo quindi che la quota mese, fra costi diretti ed indiretti, ammonti a 84.240 euro) viene calcolato sul totale ed è quindi pari a 4.212 euro. È corretto?

Sì. È corretto.

20. Il 30% della retta per i soggetti fragili viene calcolato su 45 euro o su 54 euro (ovvero la retta base più l'integrazione del 20%)?

Come si evince più chiaramente dalla "Tabella per la ricognizione dei servizi offerti" allegata all'Avviso, il contributo aggiuntivo da considerare per i soggetti portatori di fragilità è massimo pari al 30% del costo legato ai servizi di accoglienza (€ 45,00). Pertanto il contributo aggiuntivo





massimo è pari, in termini assoluti, a € 13,50.

21. Secondo quali modalità è possibile dimostrare la presa in carico di un MSNA portatore di fragilità?

Riguardo alle attestazioni formali e alla certificazione di tali specifiche fragilità, si evidenziano due macrocategorie: MSNA vittima di tratta e MSNA DS/DM.

MSNA VITTIMA DI TRATTA

In Italia non esiste un sistema di certificazione formale della vittima di tratta. Pertanto il progetto di accoglienza potrà acquisire una diversificata documentazione a riguardo che, allo stato attuale, permette l'identificazione della vittima, e non la certificazione1.

Ciò premesso, a partire dalle azioni finalizzate all'emersione della potenziale vittima fino alla sua identificazione, il progetto potrà produrre specifica Relazione dei servizi sociali dell'ente locale titolare di progetto che illustri le azioni svolte a supporto dei relativi costi.

Tale relazione potrà essere corredata, in parte o in toto, dai seguenti documenti acquisiti nel corso dei diversi interventi specifici e integrati svolti dagli stakeholder, istituzionali e non:

Relazioni prodotte da organizzazioni di tutela internazionali e nazionali durante le loro attività di referall che svolgono in area di sbarco o frontiera riguardo le potenziali vittime di tratta;

Segnalazione del Presidente della Commissione territoriale per l'avvenuta sospensione dell'audizione in ragione del sospetto che il minore richiedente asilo sia vittima di tratta e, pertanto, contestuale richiesta sia di attivare gli specifici interventi di cui sopra, sia di acquisire integrazioni documentali a supporto;

Relazioni prodotte da enti e associazioni iscritti alla "Seconda Sezione del Registro" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art.18 comma 3 bis del T.U. 286/98;

Documentazione afferente spese amministrative relative alla procedura di emersione e identificazione, anche riguardo al percorso giudiziario (consulenze specialistiche di varia natura, marche da bollo, traduzioni giurate, etc.)

Certificazioni mediche riguardanti i traumi fisici e/o psichici della vittima o potenziale tale;

_

Linee guida del Dipartimento delle Pari opportunità. http://www.pariopportunita.gov.it/images/ALLEGATO%202%20-%20Linee%20guida%20rapida%20identificazione.pdf





MSNA CON DISAGIO MENTALE o con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata

Riguardo all'ampia casistica di traumi e patologie che si può riscontrare per queste due macrotipologie di fragilità innanzitutto, come sopra descritto, il progetto potrà produrre specifica Relazione dei servizi sociali dell'ente locale titolare di progetto che illustri le azioni svolte a supporto dei relativi costi.

Tale relazione permetterà di descrivere quali specifiche attività progettuali è stato necessario rafforzare/implementare, e potrà restituire le osservazioni/valutazioni del personale specialistico dell'equipe di progetto (assistente sociale, educatore professionale, psicologo, etc.).

Inoltre potrà essere corredata, in parte o in toto, da Documentazione medica e certificazioni di tipo sanitario. Trattasi quindi di documentazione medica – anamnesi, diagnosi, prescrizioni, etc. - prodotta tanto da strutture e servizi sanitari afferenti il SSN, quanto da studi medici specialistici, psicologi, ecc., e potrà riguardare sia traumi e patologie del disagio mentale, quanto patologie di natura fisica che però richiedano, appunto, un'assistenza medico-sanitaria specialistica e prolungata e tutti gli interventi reputati necessari al recupero dalle fragilità/disagio evidenziato.

In ogni caso, all'atto dell'inserimento nella seconda accoglienza del MSNA, verranno raccolte e considerate valide a tutti gli effetti le attestazioni formali che accompagnano la documentazione inerenti gli specifici interventi necessari al Beneficiario proveniente dalla prima accoglienza.

22. Nella costruzione del piano finanziario con che modalità devono essere considerati gli allegati "Tabella per la ricognizione dei servizi offerti" e "Budget FAMI"?

Mediante la "Tabella per la ricognizione dei servizi offerti" il Soggetto Proponente può definire l'importo di spesa per singole attività che prevede di erogare nell'ambito dei servizi di accoglienza, servizi di integrazione e servizi aggiuntivi per MSNA portatori di fragilità.

Il Budget FAMI prevede, invece, un dettaglio del piano finanziario per tipologia di spese.

Al fine di evidenziare la corrispondenza tra i due allegati, si chiede di indicare nel campo "note" o "descrizione" della singola spesa/riga di budget del Budget FAMI il Servizio a cui la stessa si riferisce mantenendo la dicitura della Tabella sopracitata (1) Servizi di Accoglienza, 2) Servizi di Integrazione, 3) Servizi aggiuntivi per MSNA portatori di particolari fragilità).

23. La quota di cofinanziamento può essere in toto o in parte costituita dalla valorizzazione delle attività di dipendenti impegnati nel progetto o dall'utilizzo di immobili di proprietà?

Nell'ambito del FAMI non è ammessa la valorizzazione delle attività erogate da parte del personale impiegato ma è, invece, possibile prevederne il costo reale.





È, invece possibile imputare al progetto la valorizzazione degli immobili di proprietà degli enti locali beneficiari nei limiti del cofinanziamento dei medesimi enti proprietari. Gli immobili di cui trattasi devono essere dedicati alle attività core del progetto (accoglienza e integrazione).

Ai fini della rendicontazione, sarà necessario fornire una perizia asseverata con giuramento relativamente alla stima del canone di locazione annuo presunto, secondo i prezzi di mercato vigenti, rilasciata da tecnici o studi professionali abilitati.